

NOTIZIARIO

L'ARTIGIANO



CONFARTIGIANATO IMPRESE LUCCA - ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI

MENSILE - SPEDIZIONE IN A.P. - art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 - Lucca

6
numero

LUGLIO
2020



 *Confartigianato*
Imprese Lucca

Vuoi toglierti ogni responsabilità
per un'errata compilazione
del 730?

**VIENI IN
CONFARTIGIANATO
LUCCA**

troverai personale qualificato,
certezza di tutti gli adempimenti necessari

Per non perdere tempo fissa un appuntamento
allo **0583/47641** e, se non puoi venire da noi,
chiamaci ugualmente!
SAREMO NOI A VENIRE DA TE!



730 PER TUTTI!!!
DIPENDENTI E PENSIONATI

Confartigianato Imprese Lucca,
V.LE CASTRACANI TRAV. IV N. 84 - LUCCA
TEL. 0583/47641 – FAX 0583/476499
INFO@LUCCA.CONFARTIGIANATO.IT
WWW.LUCCA.CONFARTIGIANATO.IT

**CONTRIBUTO A
FONDO
PERDUTO PER
LE IMPRESE**

**APPROVATA
CIG PER
ULTERIORI 4
SETTIMANE**

**LA
QUATTORDICESIMA
MENSILITÀ**

Gli indirizzi e gli Orari degli Uffici dell'Associazione

SEDE: Viale C. Castracani, trav. IV, 84 - Loc. Arancio Lucca

Tel. 0583.47641 (15 linee r.a.) - Fax 0583.476499

Aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,30

e-mail: segreteria@sogesa2000.it

e-mail: assart@lucca.confartigianato.it

sito internet: www.confartigianatolucca.it

ZONA DELLA VERSILIA

VIAREGGIO: c/o Centro Direzionale

Via Scirocco, 53 - 1° Piano int. 12 - Loc. Bicchio

Zona Industriale Cotone - Tel. 0584.46323 - Fax 0584.46322

Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30.

CAMAIORE: Via V. Emanuele, 121 - Tel. 0584.984306

Tutti i venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

FORTE DEI MARMI: Via Provinciale, 155 - Tel. 0584.784020

Tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

e tutti i venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

PIETRASANTA: Via Garibaldi, 99 - Tel. 0584.790151

Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

ZONA DELLA MEDIAVALLE

FORNACI DI BARGA: c/o Scuole Elementari - P.zza IV Novembre
Tel.0583.708118

Tutti i lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

e tutti i giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30.

ZONA DELLA GARFAGNANA

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Via Vannugli, 41/43 - Tel. 0583.62725

Tutti i martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

e tutti i giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

ZONA DELLA PIANA DI LUCCA

PORCARI: Via G. Puccini, 1877 c/o Vittoria Assicurazioni

Tutti i lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Sommario

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: PRONTO IL MODELLO	PAG. 3
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020	PAG. 4
ECOBONUS INFISSI	PAG. 5
BONUS AFFITTI IMPRESE	PAG. 7
BONUS IRPEF IN BUSTA PAGA	PAG. 8
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ	PAG. 9
FINANZIAMENTI BANCARI PER LE PMI	PAG. 10
PROTOCOLLO AMBIENTI DI LAVORO	PAG. 11
PAGAMENTI CON POS	PAG. 12
SCADENZE DI AGOSTO	PAG. 13
ANAP/INAPA INFORMA	PAG. 14
NOTIZIE FLASH	PAG. 15

NOTIZIARIO L'ARTIGIANO

Mensile della Confartigianato Imprese Lucca,
Associazione Libera Artigiani della Provincia di Lucca
Registrato presso il Tribunale di Lucca
con il n. 150 in data 2/2/1960

Direttore Responsabile: ROBERTO FAVILLA
Redattore: MASSIMILIANO MARASCHIN

Direzione e Amministrazione:

Lucca - Loc. Arancio
Viale Castracani, trav. IV, 84
Tel. 0583.47641 (15 linee r.a.)
Fax 0583.476499

e-mail: assart@lucca.confartigianato.it
Internet: www.lucca.confartigianato.it

Realizzazione grafica e stampa:

Tipografia Amaducci sas

Via della Repubblica, 13 - Borgo a Mozzano (Lu)
Tel. 0583 88039

Il mensile Ufficiale della Associazione Libera Artigiani della Provincia di Lucca, viene inviato gratuitamente a tutti gli associati, nonché ad Enti, Associazioni, Amministratori.

Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative che non ricevessero il giornale, sono invitati a darne comunicazione alla segreteria.

D.Lgs 196/2003

TUTELA DEI DATI PERSONALI

La informiamo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, recante disposizioni per la protezione dei dati personali, che il Suo nominativo e il relativo indirizzo costituiscono oggetto di trattamento finalizzato al recapito del periodico mensile "L'Artigiano". Il trattamento è effettuato mediante operazioni manuali e automatizzate.

La informiamo altresì che, avvalendosi del diritto di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo, potrà, in qualsiasi momento opporsi all'utilizzo dei Suoi dati, richiedere la modifica o la cancellazione attraverso una semplice comunicazione postale o mediante l'invio di fax alla Confartigianato di Lucca - Associazione Libera degli Artigiani della Provincia di Lucca - Viale Castracani, trav. IV, 84 Loc. Arancio, 55100 Lucca - Tel. 0583 47641 fax 0583 476499.

La informiamo infine che il titolare del trattamento è la Confartigianato di Lucca Associazione Libera degli Artigiani della Provincia di Lucca - Viale Castracani, trav. IV, 84 Loc. Arancio.



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: PRONTO IL MODELLO E DAL 15 GIUGNO AL VIA LE DOMANDE

L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le tanto attese istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio (articolo 25).

Con provvedimento del 10 giugno l'Agenzia ha definito tutti i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown dovuto al COVID 19.

Vediamo come richiedere il contributo:

L'istanza può essere presentata dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, potrà presentarla a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Per predisporre e trasmettere l'istanza si potrà utilizzare:

- un software e il canale telematico Entratel/Fisconline
- ovvero una specifica procedura web.

Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150mila euro la procedura è diversa.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.

I dati da indicare nell'istanza

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale del soggetto, persona fisica o non che richiede il contributo;
- codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo se quest'ultimo è diverso dalla persona fisica o minore/interdetto
- codice fiscale del de cuius nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede;
- l'indicazione se i ricavi del 2019 sono:



- inferiori o uguali a 400mila euro;
 - sono superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
 - oppure sono superiori a 1 milione di euro ma non sopra i 5 milioni;
 - l'indicazione se il soggetto ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
 - l'indicazione se il soggetto, al 31 dicembre 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
 - importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
 - l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
 - l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
 - il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa.
- Per ulteriori informazioni e/o per presentare la richiesta di contributo contattare l'Ufficio Tributario dell'Associazione (TEL. 0583/47641).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Compilazione mod. 730

E' in atto la campagna 730/2020. Se scegli di rivolgerti al CAAF Confartigianato è possibile:

- provvedere all'adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
- fruire della consulenza di professionisti che verificheranno i dati messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate ed inserendo ulteriori spese detraibili;
- ottenere copia della dichiarazione e della ricevuta di presentazione con il calcolo dell'IRPEF o rimborso;
- essere esentato da sanzioni per eventuali errori sul 730 per i quali risponderà CAAF CONFARTIGIANATO.

Il 730 lo facciamo per tutti, dipendenti e pensionati e ai loro familiari con attenzione, scrupolo e a tariffe contenute. Contattateci per fissare un appuntamento o per lasciare il nome. In questo caso saremo noi a richiamarti per dirti il giorno e l'ora in cui ottemperare a questo adempimento. Il 730? Non sarà più un problema con Confartigianato.

Documenti necessari per la compilazione del 730/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE

- Fotocopia documento di identità e tessera sanitaria del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico;
- Dichiarazione redditi anno precedente (730 o Redditi) ed eventuali f24 di versamento;
- Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI

- Certificazione Unica (anche pensioni estere);
- Somme percepite dall'INPS a titolo di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, malattia, maternità e somme percepite dall'INAIL a titolo di indennità temporanea;
- Assegni periodici del coniuge per sentenza di separazione o divorzio;
- Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a colf e badanti.

ALTRI REDDITI

- Certificazione altri redditi quali quelli derivanti da diritti di autore, compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche;
- Certificazioni utili percepiti e altri redditi di capitale;
- Documentazione per vendita terreni a seguito di lottizzazione, cessione di immobili acquistati da non più di

cinque anni.

TERRENI E FABBRICATI

- Visura catastale;
- Atti o contratti di locazione Legge 431/98;
- Canone da immobili affittati e per chi avesse scelto la cedolare secca: ricevuta della raccomandata inviata all'inquilino, una copia del contratto registrato.

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

CASA

- Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto;
- Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo e fatture notaio, oneri accessori;
- Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa;
- Tutta la documentazione per la detrazione relative alle ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, SCIA (comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori effettuati fino al 31/12/2010). Nel caso di spese per ristrutturazioni condominiali è sufficiente la dichiarazione dell'amministratore;
- Tutta la documentazione per le spese finalizzate al risparmio energetico degli edifici: fatture, bonifici e la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA;
- Bonus mobili: documentazione che attesti l'avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l'arredo con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti e ricevute pagamenti;
- Quietanze premi di assicurazione casa per eventi calamitosi.

FIGLI

- Tasse frequenza scolastica (per tutti gli ordini e gradi) universitarie e post universitarie (sia statali, parificate e private);
- ricevute pagamento mensa scolastica ed altri servizi come il pre e post scuola;
- Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina, ecc) con età compresa fra i 15 e 18 anni;
- Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti e relativi pagamenti.

EX CONIUGE

- Assegni periodici (anche bonifici) versati o percepiti dall'ex coniuge, sentenza di separazio-

ne e Codice Fiscale dell'ex coniuge.



ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

- Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; - Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe); - Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi; - Quietanze di versamento a Fondi di previdenza complementare.

SPESE MEDICHE

- Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche; - Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia, dispositivi medici con marcatura CE); - Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi); - Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio; - Ricevute per interventi chirurgici, degenze o ricoveri; - Ricevute per acquisto protesi sanitarie; - Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici) e documento comprovante lo stato di invalidità o di portatore di handicap; - Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli).

ALTRO

- Ricevute di versamento contributi previdenziali per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti); - Abbonamenti trasporto pubblico locale regionale e interregionale (titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento); - Spese veterinarie; - Spese funebri; - Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituti religiosi, Partiti politici ed Istituti scolastici, ecc.); - Spese per l'acquisto di cani guida.

INOLTRE:

- Detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; - Detrazione Irpef del 19% per i premi di assicurazione sulla casa contro gli eventi calamitosi; - Aumento detrazione spese istruzione; - Detrazione del bonus verde per giardini e terrazzi; - Proroga detrazioni spese ristrutturazioni e risparmio energetico sugli immobili; - Proroga detrazione acquisto mobili ed arredi destinati ad immobili ristrutturati.

ECOBONUS INFISSI la detrazione varia a seconda dei lavori: come funziona

Una delle novità del Decreto Rilancio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei cittadini è, senza ombra di dubbio, l'Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare svariati tipologie di lavori di fatto gratuitamente.

Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori (il cosiddetto sconto in fattura), che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d'imposta nell'arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal "vecchio" Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all'agevolazione migliorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell'Ecobonus al 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni.

La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all'interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un "intervento singolo".

Quali sono i lavori ammessi dall'Ecobonus al 110%

Per capire esattamente come funziona la detrazione fiscale Ecobonus infissi è necessario, prima di tutto, vedere come funziona l'Ecobonus al 110% e quali sono i lavori che potranno godere di questo sgravio fiscale.

Secondo l'articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbondus per l'edilizia solo per interventi "pesanti", che consentano di migliorare la classificazione dell'edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l'Ecobonus 110 % venga concesso per:

1. Interventi di isolamento termico delle superfici

opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;

3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero

con impianti di microgenerazione;

4. Installazione di pannelli fotovoltaici;

5. Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Detrazione fiscale Ecobonus infissi

Per quel che riguarda la sostituzione e l'installazione di nuovi infissi, dunque, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un'agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. A meno che, però, gli interventi "di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari" avvenga in concomitanza con lavori più "incisivi", che garantiscano l'abbattimento della classe energetica dell'edificio, come da attestazione A.P.E. Insomma, per avere lo sconto del 110% sulle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione.



Trasforma il tuo lavoro
in business

800.400.300 volkswagen-veicolicommerciali.it

Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali con superammortamento del 130% fino al 31 dicembre.

Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo, Volkswagen Veicoli Commerciali ti offre modelli adatti a tutte le esigenze, con diverse lunghezze, altezze e un'ampia possibilità di personalizzazione. Da oggi tutta la gamma è disponibile con trazione integrale 4MOTION e cambio automatico. E grazie ai più innovativi sistemi di assistenza alla guida garantisce al tuo lavoro il massimo del comfort e della sicurezza.

Volkswagen Veicoli Commerciali. L'idea in più per chi lavora.

Volkswagen Veicoli Commerciali raccomanda  **EDGE PROFESSIONAL**

Bertolucci e Coluccini
Concessionaria ufficiale Volkswagen dal 1972

Via Filaracci, 311
Massarosa (LU)

Tel. 0584 93061 e-mail: info@bertolucci-coluccini.it



**Veicoli
Commerciali**

BONUS AFFITTI IMPRESE AL VIA: LE MODALITA' SU COME UTILIZZARLO

Con la Circolare n. 14, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni su come utilizzare il credito d'imposta spettante alle imprese per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, rendendolo così operativo anche a seguito della pubblicazione del codice tributo 6920 per l'utilizzo in compensazione con modello F24. Ma vediamo chi sono i soggetti beneficiari e i requisiti per accedere nonché le modalità di fruizione del credito.

L'agevolazione introdotta dall'art. 28 del D.L. Rilancio, consiste in un credito d'imposta pari:

- al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo;
- e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

L'importo del canone da prendere come base di riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ed è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto.

Nella Circolare l'Agenzia si precisa che quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

Chi sono i beneficiari

I beneficiari del credito d'imposta canoni di locazione sugli immobili a uso non abitativo e affitto azienda sono:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
 - arte o professione,
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. sono inclusi anche:
- le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
 - li enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
 - i forfettari;
 - le imprese agricole;
 - coloro che svolgono un'attività alberghiera o agriturbistica stagionale, in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta

sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti sopra elencati abbiano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, tale calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, pertanto potrà verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- può essere ceduto fino al 31 dicembre 2021:
 - a) al locatore o al concedente;
 - b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Nelle ipotesi in cui il pagamento del canone non sia ancora avvenuto non sarà possibile usufruire in via anticipata del credito, in questo caso però è possibile prendere in considerazione l'opzione di cessione del credito d'imposta al locatore a titolo di pagamento del canone, ottenendo così uno sconto sul canone ancora da versare.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, ovvero considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito d'imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta. Il cessionario a sua volta potrà utilizzare esclusivamente il credito:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- in compensazione.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso.

Bonus Irpef in busta paga e incapacienza per COVID

Il Decreto Rilancio ha previsto una particolare clausola di salvaguardia per preservare le agevolazioni al reddito dei lavoratori dipendenti nel periodo di emergenza Coronavirus.

In particolare l'art 128 prevede che:

- sia il bonus Renzi di 80 Euro (art. 13, comma 1-bis del TUIR)
- che il trattamento integrativo di 100 Euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio (art. 1, D.L. n. 3/2020)

spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano momentaneamente incapienti, a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria. Il datore di lavoro, pertanto, deve riconoscerli comunque, nel periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel D.L. n. 18/2020, assumendo come riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria. Il bonus Renzi non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d'imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio. Ricordiamo che le misure COVID-19 a sostegno dei lavoratori, introdotte inizialmente dal decreto Cura Italia n. 18-2020 e rinnovate con il decreto Rilancio n. 34/2020 sono le seguenti:

- trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS
- trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- congedi parentali COVID-19 per i dipendenti e per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente alternativi al bonus baby sitting.

Va sottolineato che si tratta quindi di un'eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale secondo il quale sia il vecchio bonus Irpef (80 euro) sia il nuovo trattamento integrativo non spettano nel caso in cui l'imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente, prevista dall'art. 13, comma 1 del Tuir.

Decreto approvato, cassa integrazione prorogata 4 settimane



Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.



QUATTORDICESIMA MENSILITÀ: COME SI CALCOLA E QUANDO VIENE PAGATA

La quattordicesima mensilità è una mensilità di retribuzione aggiuntiva che spetta ove prevista dal contratto collettivo di lavoro (Ccnl) applicabile. Diversamente dalla tredicesima, non è obbligatoria per legge e quindi non scatta automaticamente per tutti i lavoratori, ma solo, appunto, per quelli per i quali è contemplata dal Ccnl applicabile.

Esiste anche la quattordicesima delle pensioni. Essa è pagata dall'INPS, ma solo ai pensionati che rispettano determinati requisiti.

Chi ha diritto alla quattordicesima

Per avere la quattordicesima occorre essere lavoratore di un settore per il quale tale mensilità aggiuntiva è prevista dal Ccnl. Occorre quindi essere un lavoratore dipendente, perchè altrimenti non si applica alcun Ccnl. Nel dettaglio, la quattordicesima vale, ove prevista, per chi ha un contratto di lavoro:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- di apprendistato;
- a chiamata;
- part-time.

Per chi è lavoratore a chiamata part-time la quattordicesima non è piena, come per chi lavora a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato; è invece misurata sul numero di ore di lavoro effettivamente svolto.

Quando arriva la quattordicesima

Il pagamento della quattordicesima avviene di norma tra giugno e luglio. La data esatta del pagamento è fissata dal Ccnl applicabile. Lavoratore e datore di lavoro possono anche concordare che il pagamento non avvenga in un'unica soluzione; possono cioè spalmare la mensilità aggiuntiva sulle singole retribuzioni mensili ordinarie.

Come si calcola la quattordicesima mensilità
La quattordicesima è calcolata sulla base del numero di mesi in cui si è lavorato tra l'1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in cui viene corrisposta. Viene determinata moltiplicando la retribuzione lorda mensile per il numero di mesi di lavoro prestati da luglio a giugno e dividendo la cifra così ricavata per 12. In linea di massima, la quattordicesima vale circa l'85/90% di una mensilità ordinaria. E' molto meno ricca della tredicesima, perchè non si

applica il regime fiscale più favorevole in vigore per la tredicesima.

Perchè un mese di lavoro entri nel calcolo della quattordicesima, occorre che in quel mese il lavoratore abbia avuto un contratto di almeno 15 giorni. Non occorre che abbia lavorato effettivamente per almeno 15 giorni (può essere stato assente per malattia, ad esempio). Se il rapporto di lavoro nell'arco di un mese è stato inferiore ai 15 giorni, quel mese non vale per la quattordicesima. Se per esempio il lavoratore ha stipulato un contratto con il datore di lavoro solo il 20 agosto 2019, nel 2020 la sua quattordicesima sarà calcolata su 10 mesi, perchè a luglio non era ancora in servizio e ad agosto risultava in servizio per meno di 15 giorni. Vengono considerati periodi di lavoro validi per il calcolo della quattordicesima, anche se il lavoratore non ha effettivamente prestato servizio quelli di:

- congedo di maternità e paternità;
- malattia e infortunio (se l'assenza non supera il limite di tempo previsto dal contratto applicabile);
- ferie e festività;
- congedo matrimoniale;
- riposo giornaliero per allattamento.

Non sono invece validi i periodi di:

- congedo parentale;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno;
- sciopero;
- servizio di leva;
- aspettativa;
- malattia e infortunio (per la parte in cui l'assenza per tali motivi supera i limiti di tempo previsti dal contratto applicabile);
- malattia dei figli;
- assenza ingiustificata;
- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare.

Nel caso di lavoro a chiamata o part time, il calcolo avviene sulla base delle ore di lavoro mensili svolte nei periodi di effettiva attività (o di assenza tutelata e quindi equiparata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa).

Nel caso di lavoratore a tempo determinato il cui contratto termini prima del mese di pagamento della quattordicesima, la quattordicesima stessa sarà pagata (in base al numero di mesi di lavoro svolto) alla cessazione del servizio (in sostanza

insieme al Tfr).

La quattordicesima dei pensionati ha diritto alla quattordicesima anche chi è pensionato. Per percepire la quattordicesima il pensionato deve però rispettare tutte e 3 queste condizioni:

- essere a carico dell'Inps;
- avere più di 64 anni;
- avere un reddito complessivo individuale per il 2019 al massimo di 13.338,26 euro.

Dà diritto alla quattordicesima, in presenza dei requisiti, una pensione che sia:

- di vecchiaia;
- anticipata (o di anzianità);
- di invalidità;
- di reversibilità.

L'importo della quattordicesima dei pensionati dipende dall'importo della pensione, che a sua volta dipende dal tipo di pensione percepita e dai contributi versati durante la vita lavorativa. La quattordicesima viene corrisposta dall'Inps il 2 luglio. Se invece il diritto alla quattordicesima matura dopo tale data, il pagamento avviene a dicembre.

FINANZIAMENTO DELLA 14ESIMA MENSILITÀ

Anche per l'anno 2020, la CONFARTIGIANATO di Lucca, conscia della difficoltà di molte imprese nel reperire la necessaria liquidità per far fronte al pagamento della 14^a mensilità, ha stipulato una convenzione con i maggiori Istituti di Credito locali, al fine di poter far ottenere alle aziende con dipendenti, un finanziamento straordinario mirato a questo scopo.

Le aziende interessate dovranno presentare ai nostri uffici una dichiarazione dove sono indicati i dipendenti presenti alla data del 31 dicembre 2019, suddivisi per impiegati, operai ed apprendisti, e potranno ritirare una nostra dichiarazione da presentare ad una delle banche convenzionate.

La restituzione è prevista, di norma, mediante pagamento di 6 rate mensili a decorrere dal luglio 2020. I tassi d'interesse applicati a questo tipo di finanziamento straordinario sono molto interessanti e variano da banca a banca. Pertanto, se siete interessati a questa possibilità, vi preghiamo di contattare l'Ufficio Credito di Confartigianato (tel. 0583/47641).

FINANZIAMENTI BANCARI PER LE PMI SALGONO DA 25 A 30MILA EURO E ALTRE NOVITÀ

Cambia il **Decreto Liquidità** con la sua conversione in legge e novità importanti inserite per le imprese, tra queste, appunto, la garanzia pubblica al 100% offerta dal fondo centrale per le Pmi su prestiti fino a 25mila euro ora aumenta per prestiti fino a 30mila euro.

Ricordiamo che in favore delle piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid 19, il Decreto Liquidità ha previsto garanzie statali gratuite fino al 100% dell'importo del finanziamento richiesto, purchè sussistano determinati requisiti:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione
- durata del finanziamento fino a 120 mesi (la durata massima passa quindi da 72 mesi a 120 mesi, ovvero 10 anni)

- un importo concesso non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, IN OGNI CASO, non superiore a 30mila euro. In altri termini, l'importo concesso non può superare, alternativamente:

- a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- b) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 e, comunque, non superiore a 30mila euro.

Altra novità inserita in sede di conversione riguarda l'ampliamento dei soggetti beneficiari della concessione del credito:

- piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- in sede di conversione anche in favore di associazioni professionali e società tra professio-

nisti;

- nonchè agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid 19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata. Infine, sempre in sede di conversione è stato previsto che il tasso di interesse non possa essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%. Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione.

CORONAVIRUS: CESSA L'OBLIGO DI TRASMETTERE I PROTOCOLLI IN REGIONE. FIRMATA LA NUOVA ORDINANZA

Arriva l'ordinanza numero 62, che sostituisce la numero 48. il presidente della Toscana, Enrico Rossi, l'ha appena firmata. Di fatto sono comunque poche le misure che cambiano tra quelle già messe in atto per ridurre il rischio di contagio da Covid - 19. La maggior parte sono infatti riproposte così come erano state a suo tempo formulate e nella sostanza tre sole sono alla fine le differenze. La prima riguarda i protocolli anticontagio che le attività economiche e produttive che da aprile in poi avevano riaperto erano tenute a trasmettere alla regione: i protocolli non dovranno più essere inviati. La seconda interessa le famiglie che vanno a fare spesa e shopping: cessa l'obbligo di ingressi negli esercizi commerciali limitati ad una sola persona per nucleo familiare. La terza modifica riguarda la pulizia, disinfezione, sanificazione e areazione dei locali: per le procedure d'ora in poi si dovrà fare riferimento semplicemente alle indicazioni contenute nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità Covid - 19.

PROTOCOLLO AMBIENTI DI LAVORO: E' LEGGE CON LA CONVERSIONE DEL DL LIQUIDITA'



La conversione in legge del decreto liquidità n. 23/2020 porta a livello di legge il protocollo condiviso Governo - parti sociali per la sicurezza negli ambienti di lavoro contro il Covid - 19, del 24 aprile 2020 e le linee guida per le attività economiche produttive adottate dalla Conferenza Stato Regioni.

Viene infatti aggiunto al testo del decreto l'articolo 29 bis che riportiamo interamente:

"Art. 29 - bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID - 19). - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID - 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Il codice civile, ricordiamo, prevede che: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Le previsioni dei protocolli di sicurezza adottati in questi mesi diventano quindi parte integrante degli obblighi fondamentali dei datori di lavoro per assicurare la sicurezza dei lavoratori, con le sanzioni conseguenti in caso di mancata applicazione.



Dal 1 luglio cala la soglia per le transazioni in contanti. Multe fino a 50mila euro per chi sgarra

Tra i pilastri del Governo per la riforma del fisco, assume un ruolo sempre più centrale il rafforzamento dei pagamenti digitali e la lotta al contante è uno dei punti fondamentali del cosiddetto piano Colao per combattere l'evasione fiscale. Contestualmente, dal prossimo 1° luglio la soglia per l'utilizzo del contante viene ridotta a 1.999,99 euro (che scenderanno a mille il 1° gennaio 2022). Pena, una sanzione molto salata che può arrivare fino a 50 mila euro per operazione.

La norma

La stretta all'uso del contante è una norma contenuta nella legge di Bilancio approvata a dicembre dello scorso anno. Nella Finanziaria per il 2020 si prevede una progressiva riduzione dell'uso del contante per pagamenti di beni e servizi. In particolare è previsto che dal 1° luglio di quest'anno il tetto massimo di spesa in contanti sia di 1.999,99 euro. Per cifre superiori sarà necessario usare strumenti di pagamento tracciabili dal Fisco, come bancomat, carta di credito, assegni, bonifici.

Questo tetto subirà un ulteriore abbassamento il 1° gennaio del 2022. Infatti da quella data il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà a 999,99 euro. Oltre questa cifra sarà vietato utilizzare soldi cash per effettuare acquisti di qualsiasi genere. Si dovranno utilizzare, carte, assegni o bonifici.

Limiti anche per donazioni e prestiti tra familiari
Il tetto comporta che fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un'altra persona o a un'azienda. Dai 2.000 euro in su, invece, per trasferire denaro da un soggetto a un altro è necessario uno strumento tracciabile, come il bonifico bancario, la carta di credito, ecc. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento. E tocca anche le donazioni e i prestiti, anche se fatti tra familiari.

Versamenti/prelievi

Nessun problema invece per i versamenti e i prelievi fatti sul proprio conto corrente perché non trattandosi di trasferimento di denaro tra soggetti diversi non ha limiti e non incappa nelle sanzioni e per i pagamenti rateizzati in contanti

come, ad esempio, le cure dentistiche.

Sanzioni

Previste sanzioni amministrative pesanti. Multe salatissime che andranno da un minimo di 3000 euro a un massimo di 50000 euro a seconda della gravità dell'infrazione. Tenendo presente che nella violazione sono coinvolti entrambi gli attori, ovvero chi effettua il pagamento e chi lo riceve.

Fino a 250.000 euro la sanzione va da un minimo di 2.000 a un massimo di 50.000 euro per le parti contraenti; oltre i 250.000 euro, la sanzione va da 15.000 a 250.000 euro. Per i professionisti obbligati alla segnalazione in entrambi i casi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.

Pagamenti con POS, dal 1° luglio credito d'imposta del 30%

Dal 1 luglio imprese e professionisti possono ottenere un credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri pagamenti elettronici tracciabili. Il 1° luglio, infatti, è entrata in vigore la norma del Decreto Fiscale che incentiva l'uso di pagamenti digitali e premia i professionisti e gli esercenti che ne fanno uso.

Pagamenti con POS, come usufruire del credito di imposta del 30%

Per avere diritto al bonus, bisognerà dimostrare di aver registrato, nell'anno d'imposta precedente, ricavi o compensi fino a 400mila euro. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. (Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio tributario dell'Associazione (tel. 0583/47641).

NASCE IL REDDITO ENERGETICO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI. A CHI È RIVOLTO



Arriva una nuova misura per le famiglie in difficoltà economiche, proposta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro: **il reddito energetico**. Si tratta di una misura che consentirà ai cittadini con redditi bassi l'installazione di pannelli fotovoltaici senza costi, in grado di produrre energia elettrica e quindi di abbassare i consumi e le spese in bolletta. Abbiamo di fronte a noi l'opportunità di riprogettare i modelli di vita degli ultimi anni. La ripartenza del Paese può e deve avvenire all'insegna della sostenibilità, per questo stiamo mettendo in campo misure strutturali in grado di coniugare ambiente e sviluppo. Oggi si aggiunge un nuovo, importante tassello: il reddito energetico, che consentirà l'installazione senza costi di pannelli fotovoltaici per i cittadini più in difficoltà.

Reddito energetico, di cosa si tratta

Come specificato da Fraccaro, il reddito energetico non sarà un sussidio mensile per le famiglie in difficoltà economiche, ma consentirà ai cittadini con redditi bassi di installare a costo zero i pannelli fotovoltaici, in grado di produrre energia elettrica e quindi di abbassare i consumi e le spese in bolletta.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, introducendo la misura, ha anche parlato della sperimentazione avvenuta con successo in Italia. Nel comune di Porto Torres, in Sardegna, è stato istituito un fondo rotativo per finanziare l'installazione gratuita di pannelli fotovoltaici a favore delle fasce meno abbienti.

Questo -ha sottolineato Fraccaro- ha consentito ai cittadini di ottenere risparmi in bolletta, pari in media a 150 euro annui, ma anche di cedere l'energia prodotta in eccesso alla rete generando risorse che vanno ad alimentare il fondo e l'acquisto di nuovi pannelli. In un anno a Porto Torres sono stati installati 50 impianti con 9mila euro di risparmi totali per i cittadini, 8mila euro che hanno alimentato il fondo rotativo e 65 tonnellate di Co2 in meno.

Reddito energetica, a chi è rivolto

Forti di questi risultati abbiamo deciso di estendere a livello nazionale il reddito energetico prosegue Fraccaro per diffondere le energie rinnovabili, abbattere bollette e consumi, garantire la democrazia energetica e sostenere i cittadini più in difficoltà. Il Dipe, Dipartimento per la Programmazione Economica di Palazzo Chigi, ha deliberato uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'istituzione di un fondo nazionale dedicato al reddito energetico. Questo consentirà il primo avvio di uno strumento che crea un circolo virtuoso tra politiche sociali, economiche e ambientali. Nelle prossime settimane saranno emanati i provvedimenti attuativi che definiranno tempi, modalità e requisiti. Con il reddito energetico -conclude il Sottosegretario- nessuno rimane indietro, anche nella sfida della sostenibilità. Il Paese riparte unito verso un futuro verde e rinnovabile.

SCADENZE AGOSTO 2020

GIOVEDÌ 20 AGOSTO

- Termine presentazione modello F24 per le ritenute operate in luglio ai dipendenti sulle retribuzioni, indennità TFR, prestazioni occasionali, e per il versamento dei contributi INPS per i dipendenti;
- Versamento 2° rata INPS relativa ai contributi fissi IVS
- Versamento 3° rata premio INAIL per chi ha optato per il pagamento rateale
- Versamento IVA 2° trimestre 2020



IL LIBRETTO FAMIGLIA COS'E' E PER QUALI PAGAMENTI PUO' ESSERE USATO

Per ottenere alcune prestazioni erogate dall'INPS è necessario possedere il cosiddetto Libretto Famiglia.

Tale libretto è stato introdotto dall'articolo 54 bis della legge n. 96 del 21 giugno 2017, in sostituzione dei voucher. Con l'emergenza coronavirus e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è diventato centrale nel disegno di sostegno alle famiglie voluto dal governo. Al momento è stato meno utilizzato rispetto ad altri provvedimenti, anche perché prevede una procedura più complessa per erogare i compensi a chi effettua la prestazione lavorativa.

Come funziona - Fatta la richiesta dei voucher anche con PIN semplificato sul sito INPS, sia chi usufruisce del servizio che chi si occuperà dei bambini, dovrà essere iscritto al libretto famiglia. Per registrarsi occorre il Pin dispositivo: chi ne è sprovvisto, deve richiederlo. In alternativa ai servizi on line, ci si può rivolgere ai patronati o al Contact center (803164 da rete fissa gratuitamente oppure al numero 06/164164 da mobile a pagamento con tariffa applicata dai gestori).

Le regole - L'utilizzo tradizionale del libretto famiglia consente di acquistare i compensi orari con cui pagare la prestazione del singolo lavoratore. Con il bonus per l'emergenza covid - 19, il funzionamento è diverso. Una volta accettata la domanda dall'INPS, vengono accreditati i 600 euro direttamente sul libretto. Con questi soldi si può pagare la persona che accudirà i bimbi.

I limiti - Con il libretto famiglia bisogna sapere che un singolo lavoratore non può incassare più di cinquemila euro annui. Stesso limite anche per chi intende pagare manodopera con questo sistema. Un lavoratore, inoltre, non può percepire più di 2.500 euro dallo stesso datore di lavoro. Prima di scegliere a chi rivolgersi, bisogna quindi fare anche questa

valutazione. Esistono eccezioni: possono essere retribuiti per il 25% in più gli studenti under 25.

La comunicazione - Con il libretto famiglia, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività svolta, le informazioni sulla prestazione erogata. Nello specifico: i dati identificativi del prestatore; il compenso pattuito; il luogo di svolgimento della prestazione; la durata; l'ambito di svolgimento.

I pagamenti - La persona che fa da baby sitter va registrata sul libretto famiglia e, al momento dell'iscrizione, deve comunicare i suoi dati. Quando la famiglia per cui ha lavorato dà il via libera al pagamento, l'interessato riceve una notifica. L'Inps, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata realizzata, eroga i compensi a seconda della modalità prescelta dal lavoratore quando si è iscritto alla piattaforma.

Gli altri utilizzi - il libretto famiglia è la piattaforma per la gestione delle prestazioni lavorative occasionali. Oltre al pagamento per il servizio di baby - sitting, può essere utilizzato solo per i seguenti lavori: piccoli interventi di manutenzione domestica, incluso giardinaggio e pulizia; assistenza domiciliare alle persone anziane, ammalate o con disabilità; ripetizioni a casa. Il costo di un'ora di lavoro è di 10 euro ed è così suddivisa: 8 euro di compenso, 1,65 di assicurazione, 0,25 di premio INAIL, e 0,10 per gli oneri di gestione della prestazione.

UNA MANOVRA FINANZIARIA DA 12 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE QUEI SETTORI PIÙ COLPITI DAGLI EFFETTI ECONOMICI DEL CORONAVIRUS

Si chiama **"Lucca Riparte"** ed è la manovra messa a punto dal Comune di Lucca, che ha deciso di investire una cifra davvero importante: una cifra che, per rendere l'idea, rappresenta il 15% della parte corrente del bilancio comunale.

Ecco la manovra nel dettaglio:

- **Azzeramento Cosap** (canone suolo pubblico) fino al 31 dicembre 2020: misura valida per ambulanti (compresi nel piano commercio); pubblici esercizi; spettacoli viaggiatori; edilizia; noleggio biciclette; alberghi;
- **Abbattimento Taric** (tariffa rifiuti): contributo straordinario di 600.000 euro per il pagamento della tariffa rifiuti per le categorie danneggiate per il periodo di sospensione obbligatoria;
- **Proroga della seconda, della terza e della quarta rata al 30.11.2020** ed eliminazione di

sanzioni e interessi per chi non ha pagato la prima rata nei termini;

- **Fondo da 600.000 euro per il sostegno all'affitto** per immobili commerciali e artigianali;
- **Parcheggi gratuiti h24 Carducci e Palatucci fino al 31 dicembre 2020;**
- **Azzeramento imposta di soggiorno e azzeramento ticket bus turistici fino al 31 dicembre 2020;**
- **Apertura varchi ZTL (zona B) fino al 31 agosto 2020**, con apertura varchi dalle 8 alle 20.

Accanto a questa manovra il Comune prevede anche un piano di promozione e di rilancio sotto l'aspetto culturale, turistico e sportivo: un piano al quale stanno già lavorando gli assessorati di riferimento e che coinvolgerà i soggetti della nostra città impegnati su questi fronti.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 67 del 16 Giugno 2020

Il Presidente della giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento e, quindi dispone:

1 – che, nel territorio toscano per la prevenzione dal contagio da coronavirus si raccomanda una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti senza ricorrere, anche qualora raccomandato nelle ordinanze ad oggi emanate dal Presidente della Giunta regionale, all'utilizzo di guanti monouso;

2 – che quanto disposto al punto 1 non si applica agli ambienti di lavoro socio-sanitari e agli ambienti di lavoro in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale;

DISPOSIZIONI FINALI - La presente ordinanza entra in vigore il 17 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

CARIGE SEI IN AFFARI MAXI

Primi 6 mesi
a canone

GRATIS

per i conti
di nuova apertura



PER LA TUA ATTIVITÀ
UN CONTO CHE TI DÀ
QUALCOSA IN PIÙ

Il conto corrente per le imprese Carige SeiInAffari Maxi ti offre operazioni illimitate, carta di debito e carta di credito, servizi online, Pos. Chiedi in filiale, troverai anche il supporto e l'esperienza dei consulenti Carige.

